



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 352 del 10 novembre 2022

DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE

GIANNINI

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA NATALITÀ

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: VII – IV – I – V – IX

ALTRI PARERI RICHIESTI: -



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

concernente

**PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE
“INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA NATALITÀ”**

D’iniziativa del Consigliere:

Daniele Giannini

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giannini', written below the printed name.

RELAZIONE

La riduzione delle nascite, come ha perentoriamente ribadito Papa Francesco il 13 maggio 2021 nel corso della prima edizione degli Stati generali della natalità, è la vera questione sociale del nostro tempo. Una piaga che coinvolge non soltanto l'Italia ma l'intera Europa, senza risparmiare, ovviamente, il nostro territorio.

In proposito, il rapporto "Lazio in numeri 2020", restituisce un quadro dalle tinte fosche. L'*incipit* del capitolo 12 ("Popolazione e territorio") pone l'accento sul declino demografico. In particolare la popolazione residente è in calo (al 1° gennaio 2019 pari a 5.879.082 persone, -17.611 rispetto all'anno precedente); la tendenza all'invecchiamento è evidente (il 16% della popolazione ha più di 70 anni); il fenomeno della denatalità tocca picchi sempre più preoccupanti (nel 2018 si sono registrate 42.150 nascite - circa il 6% in meno rispetto all'anno precedente - e 57.289 morti, il 4% in meno rispetto al 2017, con un saldo naturale negativo di 15.139 unità), con un trend decrescente delle nascite che, negli ultimi 7 anni, ha superato i 10.000 neonati in meno; il 46% dei residenti è coniugato ma crescono le famiglie unipersonali (dal 33% del 2009 al 37% del 2019) e tra i nuclei familiari aumentano quelli mono-genitore (+7%) e diminuisce il numero di coppie con figli (-5%). Di queste, il 53% ne ha uno soltanto.

Un report dell'Istat 2020 è impietoso: "Il dispiegarsi degli effetti sociali della crisi economica ha agito direttamente sulla cadenza delle nascite. Le donne residenti in Italia hanno accentuato il rinvio dell'esperienza riproduttiva verso età sempre più avanzate". Nel Lazio, in particolare, "le madri residenti hanno un'età media al parto pari a 32,7 anni, al pari delle madri del Molise, superate solo da quelle della Basilicata (33 anni) e della Sardegna (32,8)".

Tali indicatori, come dimostra il rapporto Istat dei primi nove mesi del 2021, hanno subito un peggioramento anche a fronte dello stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da Coronavirus che ha determinato una devastante crisi economica. Secondo i dati provvisori di gennaio-settembre 2021 le minori nascite sono già 12 mila 500, quasi il doppio di quanto osservato nello stesso periodo dell'anno precedente. Il numero medio di figli per donna scende nel 2020 a 1,24 per il complesso delle residenti, da 1,44 negli anni 2008-2010, anni di massimo relativo della fecondità.

Dati più recenti destano non meno preoccupazione. Nel 2022 ci apprestiamo a raggiungere l'ennesimo record negativo. Il presidente dell'Istat Blangiardo ha previsto nell'anno in corso 385mila nascite che nel Lazio, in proporzione, significa attestarsi al di sotto dei 40mila neonati.

Ecco perchè, per contrastare il deprimente fenomeno delle culle vuote, vanno rifiutati gli atteggiamenti rinunciatari di quanti ritengono il declino demografico un'ineluttabile fatalità. Da qui la necessità della presente proposta che mira non soltanto a porre la famiglia al centro delle politiche sociali, sociali educative, culturali e sportive con il coinvolgimento di enti locali, terzo settore e associazionismo familiare, ma che interviene anche sul versante della prevenzione con diagnosi precoci tese a curare le malattie dell'apparato riproduttivo e a intervenire, ove possibile, per ripristinare la fertilità naturale, potenziando altresì il ruolo della donna come madre e indispensabile risorsa nel mondo del lavoro.

La proposta di legge si compone di ventuno articoli. L'articolo 1 detta i principi generali in base ai quali la Regione persegue una politica orientata alla valorizzazione del nucleo familiare quale nucleo fondante della comunità.

L'articolo 2 elenca gli obiettivi che l'ente dovrà perseguire nell'ambito della programmazione regionale. Tali finalità mirano, tra l'altro, alla formazione di nuovi nuclei familiari, alla promozione di interventi a tutela della maternità, alla rimozione di ostacoli che impediscono nuove nascite, alla protezione della gestante, alla collaborazione tra famiglie per realizzare il welfare di comunità, alla promozione del turismo familiare.

L'articolo 3 prevede l'attuazione di politiche di prevenzione della sterilità e di protezione della gravidanza attraverso corsi divulgativi in materia riproduttiva - rivolti a famiglie, docenti e coppie - tenuti dal personale del servizio sanitario regionale in collaborazione con università e Asl nel quadro della pianificazione familiare.

L'articolo 4 istituisce il cosiddetto fattore famiglia. Uno strumento integrativo all'ISEE, di cui i comuni se ne possono servire facoltativamente, che definisce le condizioni economiche e sociali della famiglia che richiedono agevolazioni tariffarie o contributi integrativi al reddito.

L'art. 5 introduce, per la realizzazione degli obiettivi indicati nelle precedenti disposizioni, il programma triennale degli interventi - la cui approvazione spetta alla Giunta - indica le finalità da perseguire, le priorità da attuare nel triennio, nonché le risorse da stanziare per l'attuazione di tale strumento e l'individuazione delle strutture regionali coinvolte nella esecuzione del programma medesimo.

L'art. 6, nel quadro degli interventi a sostegno della maternità, dispone diagnosi precoci per contrastare le patologie dell'apparato riproduttivo ripristinando la fertilità naturale; diffusione nelle scuole di attività didattiche tese, tra l'altro, all'educazione sessuale e alimentare con la promozione di corretti stili di vita; programmazione di corsi di formazione sulla fisiologia riproduttiva destinato al personale docente delle scuole.

Se l'art. 7 reca disposizioni in materia di conciliazione dei tempi di vita e del lavoro, favorendo la flessibilità lavorativa, l'art. 8 inserisce interventi a favore delle famiglie con figli minori di età rimasti orfani di uno o entrambi i genitori con l'istituzione di un apposito fondo.

L'art. 9, nella cornice degli interventi a favore delle famiglie monoparentali e genitori separati, istituisce un fondo per l'accesso al credito per tali categorie per fronteggiare eventuali situazioni di difficoltà economica.

L'art. 10 prevede che la Giunta regionale istituisca un fondo a favore dei comuni che attivano progetti verso le famiglie con parti trigemellari e le famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro e che prevedano la riduzione delle tariffe dei servizi comunali a pagamento e la stipulazione di protocolli d'intesa con organizzazioni private di cui all'articolo 12.

L'art. 11 reca disposizioni per sostenere, attraverso contributi agli enti locali, le famiglie in difficoltà economiche e le famiglie numerose che intendano far esercitare ai figli attività sportiva.

L'art. 12 stabilisce la priorità degli interventi indicati nelle precedenti disposizioni in base a una serie di criteri, ivi compresi ISEE e presenza nel nucleo familiare di un figlio non autosufficiente.

L'art. 13 inserisce i protocolli d'intesa tra enti locali, istituzioni pubbliche e private ed ogni altro soggetto, diretti alla realizzazione di reti di assistenza sul territorio regionale a sostegno dei genitori soli, separati o divorziati.

L'art. 14 mira a valorizzare, con una serie di interventi, gli organismi di rappresentanza delle famiglie del territorio regionale e le formazioni del privato sociale impegnate per la sensibilizzazione sui temi relativi all'ambito familiare.

L'art. 15 istituisce la Cabina di regia con l'obiettivo di monitorare, verificare e valutare gli effetti prodotti dagli interventi previsti dal programma triennale elencati all'art. 5.

Con l'obiettivo di svolgere funzioni di studio, ricerca, documentazione e consulenza finalizzate alla tutela della fertilità, alla prevenzione delle cause di infertilità nonché alla promozione della natalità, l'art. 16 istituisce l'Osservatorio tecnico-scientifico permanente sulla natalità.

Gli articoli 17, 18, 19 e 20 attengono, rispettivamente, alla clausola valutativa, alle disposizioni transitorie, a quelle finanziarie e all'entrata in vigore. In particolare le risorse di cui all'art. 18 mirano, tra l'altro, a

- potenziare le politiche di prevenzione della sterilità e a proteggere la gravidanza con l'istituzione del cosiddetto "fattore famiglia" quale strumento integrativo per l'accesso alle prestazioni sociali;
- sostenere una serie di interventi tra i quali il sostegno della natalità per curare le patologie dell'apparato riproduttivo; diffusione nelle scuole l'educazione alimentare e sessuale nonché la previsione di corsi di formazione sulla fisiologica riproduttiva destinati al personale docente;
- individuare premialità per l'assegnazione di contributi tesi alla conciliazione dei tempi di vita e lavoro;
- istituire fondi, rispettivamente, a favore di famiglie con figli minori di età rimasti orfani di uno o entrambi i genitori nonché famiglie monoparentali o genitori separati in difficoltà economica.

CAPO I
Disposizioni generali

Art. 1
(Oggetto)

1. La Regione, in armonia con i principi stabiliti dagli articoli 2, 29, 30, 31 e 37 della Costituzione, dall'articolo 7 dello Statuto e dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, persegue una politica volta a promuovere e valorizzare la famiglia come nucleo fondante della comunità.
2. La Regione sostiene la natalità con strumenti di sostegno delle politiche familiari nell'ambito di un sistema coordinato con i servizi sociali, educativi, culturali e sportivi con il coinvolgimento, in attuazione del principio di sussidiarietà, degli enti locali, del terzo settore e dell'associazionismo familiare.

Art. 2
(Obiettivi)

1. La Regione, nell'ambito della propria attività di programmazione, persegue i seguenti obiettivi:

- a) valorizzazione delle funzioni sociali della famiglia, fondata su relazioni di reciprocità, responsabilità, di parità e complementarietà tra uomo e donna, nonché di solidarietà tra i componenti;
- b) riconoscimento e sostegno delle funzioni svolte dalla famiglia, in quanto unità di servizi primari, luogo di rilevazione e di sintesi dei bisogni e riferimento essenziale dei servizi pubblici e privati;
- c) promozione della formazione di nuovi nuclei familiari con la previsione di sostegni economici, servizi e interventi volti a realizzare il progetto familiare, rimuovendo eventuali ostacoli di natura economica e sociale che possano indurre all'interruzione della gravidanza;
- d) promozione di interventi a sostegno della funzione sociale della donna e della tutela della maternità nel contesto lavorativo;
- e) riconoscimento del valore della maternità e paternità coscienti e responsabili, favorendo la tutela delle funzioni genitoriali e della libertà educativa;
- f) rimozione degli ostacoli di ordine sociale, culturale ed economico che impediscono le nuove nascite, prevenendo situazioni di disagio, povertà o esclusione sociale, ivi comprese quelle conseguenti a provvedimenti giudiziari afferenti la separazione o il divorzio;
- g) promozione di interventi di prevenzione e diagnosi precoce al fine di curare le malattie dell'apparato riproduttivo e intervenire, ove possibile, per ripristinare la fertilità naturale;
- h) protezione della gestante individuando sul territorio le strutture, ivi comprese le farmacie e i consultori, che possano garantirle assistenza sanitaria;
- i) tutela del diritto del minore ad avere una famiglia tramite interventi a sostegno della genitorialità adottiva;
- j) sostegno alla famiglia nell'opera di educazione dei figli e nella formazione della loro personalità;
- k) promozione di una cultura dell'infanzia, favorendo un sistema articolato di servizi, al fine di sostenere la centralità della famiglia nel suo ruolo genitoriale;
- l) riconoscimento del valore sociale dell'associazionismo familiare, favorendo e sostenendo la creazione di reti di vicinato, di solidarietà e di mutuo aiuto tra nuclei nonché di forme di autorganizzazione e di imprenditorialità, al fine di integrare i compiti familiari nell'educazione e nella cura di bambini, adolescenti, anziani e disabili;
- m) incentivo, attraverso le alleanze per la famiglia, e attuazione, anche con gli altri soggetti pubblici e privati interessati, di azioni tese alla promozione della cultura della famiglia, per la realizzazione di un welfare di comunità;
- n) riconoscimento del valore sociale del lavoro domestico e di cura, in quanto essenziale per lo sviluppo della famiglia e della società;

- o) promozione e sostegno di iniziative volte a consentire alle persone, prive di autonomia fisica o psichica, di continuare a vivere nel proprio domicilio o nel nucleo familiare di appartenenza;
- p) promozione e sostegno del turismo a misura di famiglia, proponendo modalità, servizi e tariffe vantaggiose per i nuclei familiari;
- q) coinvolgimento delle organizzazioni non lucrative per orientare risorse, servizi e interventi verso i bisogni e il benessere delle famiglie;
- r) promozione, anche con gli altri soggetti pubblici e privati interessati, di formazione e aggiornamento di amministratori, operatori dei servizi pubblici e del privato sociale sulle politiche familiari;
- s) sviluppo e sostegno di iniziative di ricerca, monitoraggio dei fabbisogni delle famiglie e dei servizi erogati dai diversi attori, nonché verifica dell'impatto di politiche familiari nel territorio.

2. La Regione, al fine di sostenere la famiglia nello svolgimento delle sue funzioni sociali, promuove l'integrazione, tra l'altro, delle politiche fiscali, abitative, occupazionali, commerciali, del turismo, dello sport, dei trasporti e di cura.

Art. 3

(Politiche di prevenzione della sterilità e protezione della gravidanza)

1. La Regione sostiene corsi divulgativi in materia riproduttiva tenuti da medici di medicina generale, medici e operatori consultoriali, pediatri, ginecologi in collaborazione con le Università e le Aziende sanitarie finalizzati a scelte personali di pianificazione familiare.
2. I corsi di cui al precedente comma sono destinati alle famiglie con figli minori, agli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado nonché alle coppie che intendano procreare.
3. I corsi comprendono nozioni in materia di
 - a) anatomia, fisiologia e patologia del sistema riproduttivo;
 - b) epidemiologia del rischio riproduttivo e descrizione delle curve di fertilità naturale in relazione all'età;
 - c) prevenzione della sterilità fin dall'infanzia;
 - d) prevenzione della sterilità in relazione al rischio ambientale, professionale e alle cattive abitudini;
 - e) terapie della sterilità con descrizione delle tecniche di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA), dei risultati concretamente ottenibili e dei rischi possibili; strumenti di valutazione ad opera del paziente nonché dell'attendibilità ed affidabilità del Centro di Sterilità e PMA;
 - f) protezione della gravidanza in riferimento
 - 1) all'educazione alimentare;
 - 2) all'inquinamento ambientale;
 - 3) alla salubrità del posto di lavoro e dell'abitazione;
 - 4) all'individuazione delle strutture diffuse sul territorio per l'assistenza sanitaria della gestante.

Art. 4
(Prestazioni sociali dei comuni)

1. È istituito il fattore famiglia quale strumento integrativo per definire le condizioni economiche e sociali di nuclei che accedono alle prestazioni sociali e ai servizi a domanda individuale. L'utilizzo di tale strumento da parte dei comuni è facoltativo.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia di politiche sociali, stabilisce gli ambiti di applicazione, i criteri e le modalità attuative del fattore famiglia.
3. La Regione sostiene interventi innovativi in favore dell'inclusione sociale e lavorativa delle donne.

CAPO II

Programmazione

Art. 5

Programma triennale degli interventi.

1. Per realizzare gli obiettivi di cui agli articoli 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia di politiche sociali, approva il programma triennale degli interventi, individuando:
 - a) gli obiettivi generali da perseguire;
 - b) modalità, forme di azione e priorità da attuare nel triennio di riferimento;
 - c) le strutture regionali coinvolte in tale programma;
 - d) l'ammontare complessivo delle risorse destinate nel triennio e la ripartizione tra i vari interventi.
2. Nel programma triennale degli interventi è possibile, altresì, prevedere le attività da gestire mediante le forme previste dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106".

CAPO III

Sostegno alla natalità

Art. 6

(Interventi a sostegno della natalità)

1. La Giunta regionale al fine di sostenere la natalità nonché le spese connesse alla cura e alla crescita del nascituro:

a) promuove

1) un'assistenza sanitaria qualificata per sostenere interventi e diagnosi precoce al fine di curare le malattie dell'apparato riproduttivo e ripristinare, ove possibile, la fertilità naturale in linea con la legge regionale 25 novembre 2019, n. 25 ("Disposizioni in materia di tutela della salute sessuale della fertilità maschile");

2) la diffusione capillare, nelle scuole di ogni ordine e grado, di attività didattiche, in una dimensione multidisciplinare, finalizzate all'educazione alimentare, ambientale, alla salute e sessuale, nonché alla promozione di corretti stili di vita con il coinvolgimento di esperti provenienti da università, enti del servizio sanitario regionale, servizi territoriali e associazionismo familiare;

3) la programmazione di corsi di formazione sulla fisiologia riproduttiva destinati al personale docente delle scuole;

4) l'organizzazione di convegni, congressi e conferenze per informare correttamente gli studenti universitari e sensibilizzarli a rivolgersi con fiducia ai servizi sanitari, anche per gli aspetti connessi alla propria salute riproduttiva;

5) la realizzazione di campagne divulgative, con il coinvolgimento di farmacie e consultori familiari, che mirino, anche con l'impiego di canali digitali, a comunicare informazioni in materia di prevenzione dell'infertilità, corretti stili di vita e opportunità offerte dalla presente legge;

b) istituisce un assegno prenatale finalizzato a fronteggiare i costi legati alla gravidanza e le spese fondamentali nei primi mesi di vita del bambino;

c) sostiene il potenziamento e la riqualificazione dei servizi socio-educativi destinati alla prima infanzia, al fine di garantire un servizio adeguato alle esigenze del territorio;

d) intraprende, in via sperimentale, un progetto denominato Nidi Gratis per l'azzeramento della retta di frequenza dei servizi socio-educativi destinati alla prima infanzia;

e) sostiene la formazione continua, su base volontaria, delle donne lavoratrici in maternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 ("Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53") anche con la stipula di protocolli d'intesa tra aziende e organizzazioni sindacali.

DG

2. I contributi di cui al comma 1 sono cumulabili con eventuali altri contributi disposti per i medesimi fini.
3. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente in materia di politiche sociali, disciplina i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse destinate alle finalità di cui al comma 1.
4. Gli enti locali possono integrare con proprie risorse gli interventi finanziari di cui alla presente legge.
5. L'entità dei contributi di cui al presente articolo, è raddoppiata qualora il nucleo familiare richiedente comprenda uno o più minori fino al compimento del sesto anno di età, riconosciuti disabili gravi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".

Art. 7
(Conciliazione dei tempi vita-lavoro)

1. La Regione promuove la conciliazione dei tempi vita-lavoro, favorendo la flessibilità lavorativa.
2. La Giunta regionale individua apposite premialità nei bandi per l'assegnazione di contributi a favore di progetti per la conciliazione degli orari dei servizi educativi per la prima infanzia del territorio con le esigenze degli utenti dei medesimi servizi, presentati dai comuni o dalle loro aggregazioni.

CAPO IV
Famiglie fragili

Art. 8

(Interventi a favore delle famiglie con figli minori di età rimasti orfani di uno o di entrambi i genitori)

1. La Giunta regionale istituisce un fondo a favore dei comuni che attivino progetti verso le famiglie con figli minori di età rimasti orfani di uno o di entrambi i genitori e che prevedano la riduzione delle tariffe dei servizi comunali a pagamento e la stipula di protocolli d'intesa con organizzazioni private di cui all'articolo 12.
2. La Giunta regionale promuove, altresì, forme di collaborazione con i comuni dirette alla realizzazione di reti e sistemi di assistenza e supporto alle famiglie.
3. Gli interventi di cui al comma 1 sono cumulabili con altre tipologie di finanziamenti o di contributi concessi nell'ambito delle politiche sociali di aiuto, supporto e sostegno alle famiglie.

Art. 9

(Interventi a favore delle famiglie monoparentali e per i genitori separati o divorziati in situazioni di difficoltà economica).

1. La Giunta regionale istituisce un fondo per l'accesso al credito, finalizzato ai bisogni primari delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati, al fine di agevolarne l'autonomia finanziaria, in situazione di difficoltà economica. Il contributo è concesso a fondo perduto.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono finalizzati prioritariamente al finanziamento di spese sanitarie, nonché al finanziamento di spese di locazione e per l'erogazione di servizi educativi e scolastici. La Giunta regionale può individuare ulteriori spese da finanziare.
3. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato:
 - a) da uno stanziamento iniziale della Regione;
 - b) da stanziamenti operati da enti locali e definiti in base ai protocolli d'intesa di cui all'articolo 12.

Art. 10

(Interventi a favore di famiglie con parti trigemellari e famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro)

1. La Giunta regionale istituisce un fondo a favore dei comuni che attivano progetti verso le famiglie con parti trigemellari e le famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro e che prevedano la riduzione delle tariffe dei servizi comunali a pagamento e la stipulazione di protocolli d'intesa con organizzazioni private di cui all'articolo 12.



Art. 11

(Interventi per favorire e sostenere le famiglie nella crescita sportiva)

1. La Regione promuove e sostiene attraverso contributi agli enti locali le famiglie in difficoltà economiche e le famiglie numerose che avviano percorsi sportivi a favore dei figli all'interno delle associazioni e società sportive riconosciute dal Coni, dalle Federazioni e dagli enti di promozione sportiva.

Art. 12
(Priorità)

1. Ai fini degli interventi previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 le priorità tra gli aventi titolo vengono stabilite dalla Giunta regionale sulla base del quoziente familiare, definito secondo i seguenti elementi:

- a) reddito ISEE (indicatore situazione economico equivalente) del nucleo familiare;
- b) presenza nel nucleo familiare di un figlio non autosufficiente ai sensi della legge n. 104 del 1992;
- c) presenza di un riconosciuto disagio psico-fisico dei componenti del nucleo familiare, certificato dal servizio sanitario regionale;
- d) possesso della residenza da almeno due anni nel territorio della Regione ad esclusione delle ipotesi di cui all'articolo 12, comma 2, lettera b), per le quali è sufficiente la sola residenza nel territorio della Regione.

2. La Giunta regionale adotta il provvedimento di cui al comma 1 previo parere della commissione consiliare competente che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta; decorso tale termine la Giunta regionale può prescindere dal parere.

Art. 13
(*Protocolli d'intesa*)

1. La Giunta regionale promuove protocolli d'intesa tra enti locali, istituzioni pubbliche e private ed ogni altro soggetto, diretti alla realizzazione di reti di assistenza sul territorio regionale a sostegno dei genitori soli, separati o divorziati.
2. I protocolli d'intesa di cui al comma 1 mirano al perseguimento:
 - a) della rimozione degli ostacoli di ordine abitativo, lavorativo, economico e del credito per consentire a ciascun individuo la formazione del proprio nucleo familiare;
 - b) dell'aiuto alle madri in difficoltà, al fine di prevenire l'interruzione di gravidanza, quando essa dipenda da ostacoli rimovibili mediante sostegno psicologico e mediante aiuti di natura materiale e, dopo la maternità, per la presa in carico della donna e del bambino;
 - c) della promozione, nell'ambito della contrattazione collettiva decentrata, di strumenti di flessibilità dei tempi di lavoro, al fine di agevolare le necessità del nucleo familiare monoparentale e dei genitori separati o divorziati;
 - d) dell'accesso al credito, finalizzato ai bisogni primari delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati;
 - e) dell'accesso al credito, finalizzato a garantire la locazione di immobili a favore dei nuclei familiari in difficoltà;
 - f) della realizzazione di servizi informativi per i genitori separati o divorziati e finalizzati a rendere effettivo l'esercizio del ruolo genitoriale, in conformità alle norme di cui alla legge 1° dicembre 1970, n. 898 "Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio" e alla legge n. 54 del 2006, in coordinamento con le strutture pubbliche esistenti presso le aziende ULSS;
 - g) della realizzazione di percorsi di supporto psicologico diretti al superamento del disagio, al recupero della propria autonomia ed al mantenimento di un pieno ruolo genitoriale.

CAPO V

Associazionismo familiare

Art. 14

(Promozione a sostegno dell'associazionismo familiare)

1. La Regione, in attuazione del principio di sussidiarietà, valorizza gli organismi di rappresentanza delle famiglie del territorio regionale e le formazioni del privato sociale impegnate per la sensibilizzazione sui temi relativi all'ambito familiare.
2. La Regione in particolare valorizza le associazioni familiari e le organizzazioni del privato sociale che:
 - a) organizzano e attivano esperienze di associazionismo per favorire il mutuo aiuto nel lavoro domestico e di cura familiare nonché la solidarietà intergenerazionale;
 - b) promuovono iniziative di sensibilizzazione e di formazione delle famiglie e nello specifico dei genitori per lo svolgimento dei loro compiti sociali ed educativi;
 - c) promuovono attività formative alla vita di coppia, alle competenze educative genitoriali per l'esercizio consapevole e responsabile della maternità e paternità;
 - d) promuovono la cultura dell'accoglienza familiare, dell'auto mutuo aiuto e della solidarietà intergenerazionale e interculturale.



Art. 15

Cabina di regia per la famiglia.

1. È istituita la cabina di regia per la famiglia al fine di monitorare, verificare e valutare gli effetti prodotti dagli interventi previsti dal programma triennale di cui all'articolo 13.
2. La cabina di regia è costituita dai seguenti soggetti:
 - a) l'assessore regionale alle politiche sociali che la presiede, o un suo delegato;
 - b) gli assessori regionali competenti in materia di bilancio, salute, lavoro e sport o loro delegati;
 - c) il dirigente della struttura della Giunta regionale competente in materia di servizi sociali, o un suo delegato;
 - d) due rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI) Lazio;
 - e) due direttori dei servizi socio-sanitari delle aziende ULSS;
 - f) cinque rappresentanti degli organismi di rappresentanza delle famiglie del territorio regionale, individuati dalla struttura della Giunta regionale competente in materia di servizi sociali.
3. La segreteria della cabina di regia è assicurata da un funzionario della struttura della Giunta regionale competente in materia di servizi sociali.
4. La cabina di regia è istituita dalla Giunta regionale prima della stesura e dell'adozione del programma triennale di cui all'articolo 13. I suoi membri rimangono in carica per tutta la durata del programma e possono essere riconfermati per non più di due mandati consecutivi.
5. I componenti della Cabina di regia svolgono le loro funzioni a titolo gratuito.

Art. 16

(Osservatorio permanente della natalità)

1. È istituito presso la Giunta regionale l'Osservatorio tecnico-scientifico permanente sulla natalità, di seguito denominato Osservatorio.
2. L'Osservatorio svolge funzioni di studio, ricerca, documentazione e consulenza finalizzate alla tutela della fertilità, alla prevenzione delle cause di infertilità nonché alla promozione della natalità.
3. I membri dell'Osservatorio sono nominati ai sensi dell'articolo 41, comma 8 dello Statuto, dal Presidente della Regione, che ne individua, altresì, il presidente. I componenti dell'organo esercitano le loro funzioni a titolo gratuito e durano in carica cinque anni rinnovabili.
4. I membri dell'Osservatorio sono
 - tre docenti ordinari presso le università di medicina e chirurgia, esperti in materia di biologia farmaceutica, ginecologia e medicina legale;
 - il direttore regionale o suo delegato competente in materia di sanità;
 - il direttore regionale o suo delegato competente in materia di politiche sociali;
 - il direttore regionale o suo delegato competente in materia di lavoro.
5. L'Osservatorio, in particolare:
 - a) valuta l'efficacia degli interventi previsti dalla presente legge realizzati dalla Regione, dagli enti locali, da altri enti, pubblici e privati, da gruppi e associazioni;
 - b) presenta agli organi regionali proposte sulla politica a sostegno della natalità;
 - c) esprime pareri in ordine ai provvedimenti concernenti la programmazione sociale e sanitaria relativa alle politiche di prevenzione e contrasto all'infertilità nonché di promozione e sostegno alla natalità.
6. L'Osservatorio, per lo svolgimento dei propri compiti, può, previa apposita convenzione, avvalersi anche di enti specializzati ed istituti universitari.
7. La Giunta regionale individua la struttura competente ad assicurare all'Osservatorio i locali, le attrezzature ed il personale necessari al suo funzionamento.

CAPO VI
Disposizioni finali

Art. 17
(Clausola valutativa)

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e, per gli anni successivi entro il 31 dicembre di ogni anno, la Giunta regionale invia al Consiglio regionale una relazione puntuale sullo stato di attuazione della presente legge.
2. La commissione consiliare competente, esaminata la relazione sullo stato di attuazione della legge, può riferire al Consiglio regionale per l'assunzione delle opportune determinazioni.



Art. 18
(Norma transitoria)

1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le norme previgenti.

Art. 19
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l'istituzione
 - a) nel Programma 01 "Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido", titolo 1 "Spese correnti" della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" del "Fondo per il fattore famiglia e per la prevenzione della sterilità" con un'autorizzazione di spesa pari a euro 1.000.000,00 per ogni annualità 2023-2025;
 - b) nel Programma 04 "Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale", titolo 1 "Spese correnti" della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" del "Fondo per la natalità" con un'autorizzazione di spesa pari a euro 1.000.000,00 per ogni annualità 2023-2025;
 - c) nel Programma 05 "Interventi per le famiglie", titolo 1 "Spese correnti" della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" del "Fondo per la conciliazione dei tempi di vita e lavoro" con un'autorizzazione di spesa pari a euro 1.000.000,00 per ogni annualità 2023-2025;
 - d) nel Programma 05 "Interventi per le famiglie", titolo 1 "Spese correnti" della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" del "Fondo per famiglie fragili e numerose" con un'autorizzazione di spesa pari a euro 1.000.000,00 per ogni annualità 2023-2025;
 - e) nel Programma 05 "Interventi per le famiglie", titolo 1 "Spese correnti" della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" del "Fondi per attività sportiva dei minori" con un'autorizzazione di spesa pari a euro 1.000.000,00 per ogni annualità 2023-2025.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dai fondi di cui al presente articolo, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2023-2025, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 "Spese correnti".

3. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio.



Art. 20
Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

